



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 - CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 16/2024

Mezzomerico, lì 31/07/2024

OGGETTO: Modifica del limite massimo di velocità veicolare consentito in Via Cerea a 30 km/h.

IL SEGRETARIO GENERALE

Appurato che la Giunta Comunale, per mezzo della Deliberazione n. 59 del 17/07/2024, ha disposto la modifica del limite di velocità veicolare consentita in Via Cerea, diminuendola da 50 a 30 km/h, al fine della tutela della sicurezza della circolazione stradale;

Considerato che si rende necessario procedere a rendere effettivo quanto deliberato dall'Organo di governo del Comune, tramite l'emissione di apposito provvedimento;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D. Lgs. 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D. Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

Che a far data dall'apposizione della necessaria segnaletica stradale verificale, si dispone la modifica del limite massimo di velocità consentita da parte dei veicoli, in Via Cerea, fissandolo a 30 km/h.

DISPOSIZIONI

L'Area Tecnica Comunale è tenuta:

1. All'utilizzo dei mezzi a motore all'interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d'opera.
2. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:

- LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H (fig. II 50 art. 116) in Via Cerea. Il segnale deve essere ripetuto, in entrambi i sensi di marcia, anche dopo ogni intersezione esistente tra Via Cerea e le altre strade limitrofe.
- 3. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
- 4. All'utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente.
- 5. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica contrastante, al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.
- 6. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

Al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventuale insidie e/o avvallamenti.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo: info.poliziale@comune.oleggio.no.it

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. L'Impresa incaricata dei lavori è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- ♦ Responsabile del provvedimento finale è il Dott. Giovanni Boggi, Segretario Generale del Comune di Mezzomerico;
- ♦ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ♦ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Boggi
Firmato digitalmente

